

N. 16293/09 R.G.

SENT. N° 12105/11
REP. N° 9432/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott. Nicola Di Plotti,
ex art. 281 sexies c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

DA

████████████████████ con l'Avv. ████████████████████ che la rappresenta e difende
elettivamente domiciliata in Milano ████████████████████ presso lo studio del difensore;

- RICORRENTE -

CONTRO

████████████████████ con l'Avv. ████████████████████ che la rappresenta e difende
elettivamente domiciliata in ████████████████████ presso lo studio del difensore;

- RESISTENTE -

Il procuratore della ricorrente chiede e conclude:
vedi foglio che segue sub A;
il procuratore della resistente chiede e conclude:
vedi foglio che segue sub B;

MOTIVI DELLA DECISIONE

È documentalmente dimostrata la stipula tra le parti del contratto di locazione relativo all'immobile in [REDACTED]

Il ricorrente lamenta il mancato pagamento dei canoni per il periodo dal 1.8.2008 al 31.10.2008, nonché degli oneri accessori relativi alla gestione sia ordinaria che straordinaria per il 2007/2008. A tale proposito si osserva che:

- non è dimostrato l'effettivo accredito della somma di Euro 1.550,00 a titolo di canoni, non risultando dall'estratto conto della locatrice l'effettivo versamento della somma oggetto dell'ordine di bonifico (comunque tardivo) prodotto dalla resistente;

- non è contestato il mancato pagamento delle rate di gestione condominiale ordinaria;

l'art. 10 del contratto di locazione, oggetto di doppia sottoscrizione da parte della conduttrice, include tra gli oneri a carico di quest'ultima anche il pagamento delle spese straordinarie.

È pertanto pienamente dimostrata la morosità che, in considerazione della sua entità e dell'arco temporale nel quale si è formata, è tale da determinare la risoluzione del contratto per inadempimento. È inoltre confermato il fondamento dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. in tema di rilascio dell'immobile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 1.11.2005 da [REDACTED] e [REDACTED] relativamente all'immobile in [REDACTED] per inadempimento del conduttore.
- 2) Conferma l'ordinanza del 5.3.2009 di rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, a far data dal 5.6.2009.
- 3) [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in Euro 1.402,00 per diritti, Euro 293,66 per spese, Euro 2.200,00 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese generali; IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 12.10.2011.



Il Giudice
Dott. Nicola Di Plotti